



COMUNE DI BRONTE

VIII AREA - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

NUMERO 97 DEL 12-11-2014

Oggetto: Affrancazione canoni di provvedimenti di legittimazione (art.9 e 10 Legge n.1766/1927 e Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 26/02/1928 n. 332) a favore di Minissale Angela. Ordinanza di legittimazione n. 19036 del 14.11.1962

IL CAPO DELLA VIII AREA - PATRIMONIO

PREMESSO:

CHE con istanza datata 18.04.2011 prot. n. 11772, la signora Minissale Angela, nata a Bronte il 10.03.1948 ed ivi residente in via Madonna della Catena n.24, avanzava richiesta intesa ad ottenere l'affrancazione del canone di legittimazione gravante sul terreno, esteso ettari 1.14.54, sito in Bronte, contrada Dagali Sciaranova, riportato al Catasto Terreni, al foglio 116, particelle 63, 69/h, 54, 64 e 74, già facente parte del demanio comunale e legittimato con Ordinanza n. 19036, R.C. n.4 Rep. del 14.11.1962, del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica del 21.01.1963, registrata a Palermo il 29.05.1963 al n. 8864, ai signori Uccellatore Vincenzo e Marullo Antonino, indicati al n. 33 e 36 della medesima Ordinanza:

CHE, a tal fine, la sig.ra Minissale Angela ha prodotto le ricevute di versamento del 5.04.2011, di € 350,29 per il pagamento dei canoni dal 2003 al 2010 e di € 292,20 per l'affrancazione del canone, a favore del Comune di Bronte:

CHE all'istante il suddetto terreno è pervenuto in parte per testamento pubblico del 15.08.1996, rogato dal notaio Michele Guzzardi di Adrano e successione n. 29 vol. 490 del 3.04.2008, dal legittimario Uccellatore Vincenzo, il quale aveva acquistato, già da tempo, anche la parte di terreno legittimata a Marullo Antonino e in parte per possesso ultraventennale;


OSSERVATO che in tema di affrancazione del canone, l'Avvocatura Generale dello Stato, interpellata a riguardo dalla Direzione Agenzia del Territorio, con consultiva CS/2749/02 del 15.01.2004, ha rilevato che, in mancanza di una specifica indicazione di legge e in considerazione dei ridotti effetti di tale affrancazione rispetto a quella ex art. 971 c.c.(infatti in questo caso non si trasferisce la proprietà del fondo ma si fa venir meno la debenza dei canoni), la determinazione dirigenziale, da considerarsi atto dovuto con la quale i Comuni prendono atto della domanda dell'occupante legittimato e ne fanno scaturire gli effetti propri, è titolo idoneo per l'affrancazione e per il conseguimento degli effetti espansivi del diritto di proprietà ad essa correlati;

RITENUTO che sussistono le condizioni previste dalla legge per farsi luogo alla richiesta di affrancazione presentata dalla signora Minissale Angela:

RILEVATO che l'atto di affrancazione, in considerazione degli effetti meramente espansivi del diritto di proprietà, determina l'esecuzione di una formalità di annotazione da eseguire a margine della trascrizione dell'Ordinanza di legittimazione:

RILEVATO che il presente atto è esente da tasse di bollo e registro e da altre imposte, in base a quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2 del 26/02/2004, che richiama l'art. 2 della legge n. 692/1981:

VISTA la legge n.1766/1927 e relativo Regolamento approvato con R.D. del 26/02/1928 n.332;



COMUNE DI BRONTE

VISTA la L.R. 48/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 38 del 30.07.2010 con il quale è stato conferito incarico dirigenziale, con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la determinazione del dirigente tecnico n° 1 del 18.01.2012 di delega di funzioni;

DETERMINA

1. Concedere alla signora Minissale Angela, nata a Bronte il 10.03.1948 ed ivi residente in via Madonna della Catena n.24, cod.fisc. MNS NGL 48C50 B202R, l'affrancazione del canone di legittimazione gravante sul terreno, esteso ettari 1.14.54, sito in Bronte, contrada Dagoli Sciaranuova, riportato al Catasto Terreni, al foglio 116, particelle 63, 69/h, 54, 64 e 74, già facente parte del demanio comunale e legittimato con Ordinanza n. 19036, R.C. n.4 Rep. del 14.11.1962, del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica del 21.01.1963, registrata a Palermo il 29.05.1963 al n. 8864.
2. Dichiarare il terreno su indicato affrancato da qualsiasi vincolo enfiteutico, liberando completamente la signora Minissale Angela, come meglio sopra individuata, ed i suoi aventi causa, da qualsiasi obbligo di prestazione del canone sopra specificato, rilasciando, sin d'ora, l'assenso alla cancellazione della relativa ipoteca accesa con l'Ordinanza di legittimazione.
3. Prendere atto che le somme pagate al Comune quale prezzo di affrancazione, saranno accantonate per essere destinate ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.
4. Trasmettere copia della presente all'ufficio competente ai fini della trascrizione presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Catania, Servizio di Pubblicità Immobiliare.
5. Inviare la presente al Servizio "Segreteria" ai fini della classificazione prevista dall'art.27 del Regolamento di Contabilità.
6. Trasmettere la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di contabilità.
7. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi.
8. Consegnare copia della presente ai legittimari o aventi causa mediante notifica a cura dei messi comunali

IL CAPO VIII AREA
PAPPALARDO GRAZIA